Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 74 del Registro
del 18-7-2017

Oggetto: Ricorso al TAR Palermo promosso da Frisina Giuseppa – **Nomina legale.**

ANNO 2017

L'anno duemilaediciasette, il giorno 18 *del mese di* luglio, *alle ore* 16,20 *nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:*

		Presente	*Assente*
- ***CASTELLINO STEFANO***	***Sindaco***	☒	☐
- ***TODARO GIUSEPPE***	***Vice Sindaco***	☒	☐
- ***MORGANA GIUSEPPE***	***Assessore***	☒	☐
- ***RINOLLO ANGELA***	***Assessore***	☒	☐
- ***SACCOMANDO GIUSEPPE***	***Assessore***	☒	☐

Partecipa il ☑ Segretario Generale ~~d.ssa Concetta Miglia~~ Dott.ssa Maria Gabriella Maniscalco

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi.

Premesso che:

Con atto notificato a questa amministrazione, tramite pec pervenuta al protocollo generale dell'ente in data 12/07/2017 al n.26075, la Sig.ra Frisina Giuseppa ha proposto ricorso dinanzi al TAR Palermo contro il Comune di Palma di Montechiaro per l'annullamento:

- del provvedimento di diniego della domanda di concessione in sanatoria emesso dal Comune di Palma di Montechiaro avente protocollo n.48 del 17/05/2017 notificato alla ricorrente in data 18/05/2017 in qualità di proprietaria, iure heridatitis, della particella censita in catasto terreni al foglio n.78 agro di Palma di Montechiaro particella n.355 di complessivi 1000 mq ubicata in c.da Facciomare -Ciotta, sulla quale insiste su una parte un edificio costituito da due elevazioni fuori terra di complessivi mq. 86 oltre mq 30 di veranda;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio;

Ritenuto opportuno costituirsi nel predetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi della Pubblica amministrazione;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare - contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 - imp. 77445;

Propone

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al TAR Palermo nel ricorso proposto dalla sig.ra Frisina Giuseppa;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 imp. 77445

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

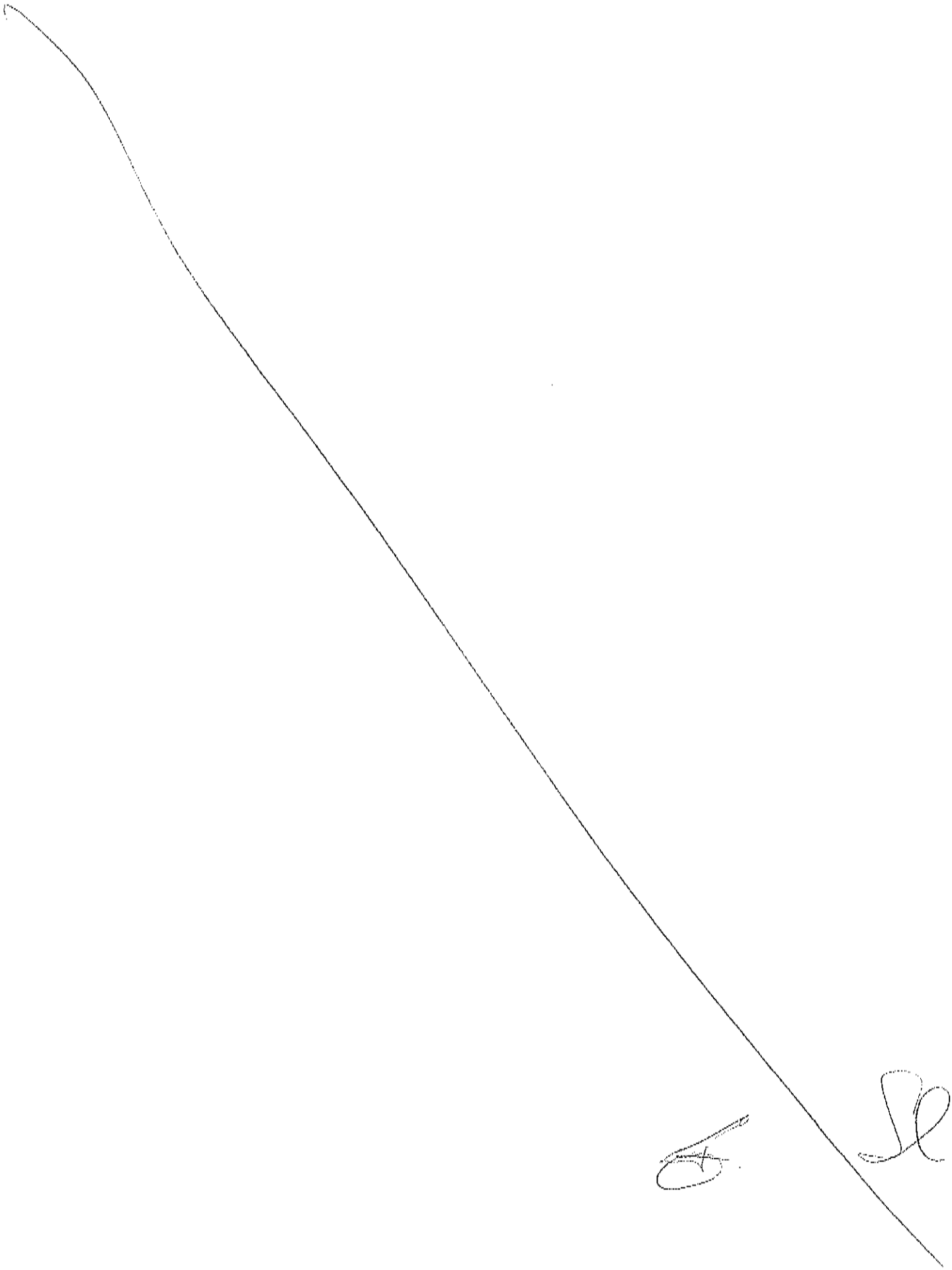
Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi avanti al TAR Palermo nel ricorso proposto dalla sig.ra Frisina Giuseppa;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà di difesa nel rispetto delle clausole contenute nel disciplinare - contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77445

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.



Avv. Giuseppe Lentini
Dottore di ricerca
Avv. Donata Milano
Avv. Silvia Tamara Bracculeri
Dott. Alessandro Lentini
Dott.ssa Federica Passalacqua

mtt legale
sup. Cassazione
91

STUDIO LEGALE LENTINI

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

PALERMO

Via Eraclito, 28
92100 Agrigento
Tel. 0922.606748
cell. 349.6052202
fax 0922.606748
giuslentini@gmail.com

RICORSO

Per la Signora Frisina Giuseppa, nata a Palma di Montechiaro il 02.01.1949 (c.f. FRSGPP49A42G282O) ed ivi residente in Corso Odierna 502 rappresentata e difesa, giusta mandato allegato (all. A), dall'avv. Giuseppe Lentini (c.f. LNTGPP72H29G273J - fax 0922.606748 - pec: giuseppelentini@avvocatiagrigento.it) del Foro di Agrigento, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Generale Domenico Chinnici 14, presso l'Avv. Angelo Incardona dello Studio Rizzuto

CONTRO

Il Comune di Palma di Montechiaro in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. 81000070847) domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città sito in via Fiorentino in Palma di Montechiaro

PER L'ANNULLAMENTO

1. del provvedimento di diniego della domanda di concessione in sanatoria emesso dal Comune di Palma di Montechiaro avente protocollo n. 48 del 17.05.2017 notificato alla ricorrente il successivo 18/05/2017 (all. 1);
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT.N.0026075
del 12/07/2017

FATTO

1. La sig.ra Frisina Giuseppa è proprietaria, *iure hereditatis*, della particella censita in catasto terreni al foglio n. 78 agro di Palma di Montechiaro particella n. 335 di complessivi

1000 mq ubicata in Contrada Facciomare - Ciotta (all.ti 2 e 3).

2. Su una porzione della suddetta particella, ricadente allora in zona V/5 del piano di fabbricazione del Comune di Palma di Montechiaro (all. 4), il de cuius Frisina Salvatore, genitore della prefata odierna ricorrente, nato l'11/12/07 e deceduto il 04/02/96, realizzò, in assenza di titolo autorizzativo, iniziandone i lavori il 24.01.1994 ed ultimandoli in data 30.11.1994, un edificio costituito da due elevazioni fuori terra di complessivi mq 86,00 oltre 30 mq di veranda;
3. In data 30.06.2004, con nota prot. n. 249/04, la sig.ra Frisina Giuseppa presentava al Comune di Palma di Montechiaro, domanda di sanatoria *ex lege* 24 novembre 2003, n.326 (all. 5);
4. Il successivo 18/05/2017, all'odierna ricorrente, a distanza di 23 anni dalla realizzazione dell'opera e di 13 anni dal deposito dell'istanza, veniva notificato provvedimento di diniego della domanda di sanatoria con la seguente motivazione: "*Accertato che le opere realizzate abusivamente per le quali è stata richiesta la relativa legittimazione, non risultano suscettibili di sanatoria in quanto per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l'ammissibilità a sanatoria ed in particolare l'immobile non è sanabile in quanto costruito dopo l'imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 L.R. 78/76 (area di*

rispetto della costa). DINIEGA la domanda di sanatoria n. 249 del 30/06/2004 presentata da FRISINA GIUSEPPA …in qualità di proprietaria, diretta ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale n. 326/03 sulla sanatoria relativa ad un fabbricato composto da due elevazioni fuori terra, sito in c/da Ciotta, poichè l'immobile non è sanabile in quanto costruito dopo l'imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 L.R. 78/76 (area di rispetto della costa)".

Tanto rappresentato, il provvedimento emesso e oggi impugnato è palesemente illegittimo e va, pertanto, annullato alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

I

Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e per sviamento nonché per mancanza di specifica adeguata motivazione

La P.A. procedente ha posto a fondamento del provvedimento di diniego la circostanza che l'immobile sia stato realizzato successivamente all'introduzione del vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 L.R. 78/76.

Pur tuttavia, il Comune di Palma di Montechiaro, fermo restando che l'epoca di realizzazione del manufatto (anno 1994) risultava già autocertificata in seno alla stessa domanda di sanatoria, nel motivare il provvedimento di diniego, si è limitato a rilevare detta circostanza pacifica senza null'altro specificare, salvo aggiungere la dicitura, riportata tra parentesi "area di rispetto della costa".

Orbene, non vi è chi non colga, in seno all'atto impugnato, l'assenza di specifica ed adeguata motivazione.

Nulla infatti riporta il provvedimento in merito alla distanza rilevata dall'immobile di che trattasi alla linea della battigia.

Al pari, non vengono citati, neanche di rimando, gli accertamenti compiuti dall'Ente per verificare la suddetta distanza.

E' ovvio, quindi, che il rigetto dell'istanza di sanatoria risulti tronco nei suoi elementi essenziali in spregio agli interessi della ricorrente che, non autrice dell'edificazione e richiedente, quale erede del padre Frisina Salvatore, della concessione in sanatoria, ha ricevuto, a distanza di 13 anni dalla presentazione della relativa istanza, un provvedimento spoglio di qualsivoglia minima motivazione.

Peraltro, non solo non si evincono dal contenuto del provvedimento impugnato, quali siano stati gli accertamenti compiuti dall'Amministrazione, ma neanche a quale periodo temporale sia stato correlato l'accertamento.

Neppure è infatti menzionata una relazione, dell'Ufficio comunale preposto alla verifica dello stato e della consistenza dei luoghi, dalla quale possa intendersi in che cosa risultano sostanziatesi le riferite verifiche.

Rimangono quindi oltremodo oscuro: a. le modalità dell'istruttoria compiuta atta a valutare le distanze del fabbricato dalla costa; b. se il riferito mancato rispetto della distanza sia stato oggettivamente riscontrato in epoca antecedente e prossima all'emanazione del provvedimento impugnato o facendo congruo e opportuno riferimento temporale allo stato dei luoghi all'epoca di realizzazione del manufatto.

E tale aspetto, fermo restando il palese difetto di motivazione, apparo oltremodo dirimente ove si consideri che sul punto, la giurisprudenza ha statuito che: "*Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 1 lett. A) L. Reg.*

Siciliana n. 78/1976 che prescrive una distanza minima dalla battigia delle costruzioni di m. 150, ***va accertata la predetta distanza al momento della realizzazione dell'edificio*** *essendo quello il presupposto fattuale per la sua sanabilità (cfr. Tar Sicilia Catania, 09.10.2002 n. 1680).*

La P.A., invece, omette di rilevare il suddetto dirimente presupposto fattuale che, infatti, non risulta compiutamente puntualizzato nel provvedimento impugnato, tralasciando, peraltro, di indicare financo la rilevata misura della distanza del fabbricato dalla costa.

Al contrario, anche in tal caso, l'Amministrazione avrebbe dovuto specificare compiutamente quanto meno la misura rilevata nel verificare le distanze esistenti all'epoca di realizzazione del fabbricato tra i due punti e se già da allora sussistessero o meno le condizioni per ritenere retrocesso il manufatto dalla battigia di 150 metri.

Infatti, il lungo lasso di tempo trascorso ha mutato oggettivamente le condizioni della battigia e ha di fatto determinato un'alterazione della distanza dell'edificio dalla costa (basti confrontare l'aerofotogrammetria dei luoghi nel 1994 con la proiezione fotografica satellitare del 2017 in all.ti 6 e 7).

Peraltro, è di pubblico dominio che nella zona in questione si sono avuti nel corso degli anni notevoli fenomeni di erosione tanto da, sostanzialmente, alterare lo stato dei luoghi con conseguente avvicinamento del mare alle costruzioni ivi ubicate e realizzate ivi compresa quella di cui si discute.

Per quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato, merita la censura dell'annullamento essendosi l'Amministrazione, limitatasi, *sic et simpliciter*, in spregio agli interessi di parte ricorrente, a dichiarare la sussistenza del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'art. 15 lettera a. della legge regionale Siciliana n. 78/1976 senza congrua motivazione.

II

Eccesso di potere. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti

Come già cennato, una specifica analisi ed istruttoria nel caso di specie avrebbe condotto all'accertamento che, quanto meno all'epoca della realizzazione del manufatto (anno 1994), l'immobile oggetto della domanda di sanatoria, risultava ben distante dalla fascia di 150 metri prescritta dalla legge regionale n. 78/76 e dal vincolo di inedificabilità dallo stesso imposto.

Ed invero, solo le già cennate erosioni naturali della costa meridionale nella zona intervenute negli anni hanno potuto comportare, a tutto concedere, l'attuale collocazione dell'immobile de quo all'interno della fascia di rispetto.

Ciò nondimeno, anche in tal caso, era comunque precipuo onere dell'Amministrazione resistente, verificare la sussistenza o meno del pieno rispetto della fascia di rispetto di 150 metri indicata dalla norma richiamata dalla motivazione del provvedimento impugnato previa verifica dell'effettiva distanza del manufatto dalla battigia nell'anno di sua realizzazione indicandone specificamente la misura.

Come noto, infatti, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha sostenuto: "devono ritenersi esistenti limiti di tolleranza per quelle costruzioni che rientrano per pochi metri nella fascia di rispetto (cfr. CGA, 12.04.07 n. 315)".

Ed invero, non è sufficiente ai fini dell'emissione di un provvedimento di diniego in sanatoria l'elemento del mancato rispetto della distanza dalla battigia (nel nostro caso peraltro non provato e contestato), ma è necessaria una verificazione precisa e rigorosa che il fabbricato in questione, per riscontri oggettivi e temporali, rappresenti una violazione della norma e del fine teleologico che la stessa persegue.

Per l'anzidetto,

VOGLIA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

1. Annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione di legge;
2. Con vittoria di spese e compensi.

Si dichiara che il valore di causa è indeterminabile

Agrigento 18.06.2017 Avv. Giuseppe Lentini

Avv. Giuseppe Lentini
Patrocinante in Cassazione

Avv. Donata Milano

Avv. Silvia Vittoria Brucculeri

Dott. Alessandra Lentini

Dott.ssa Federica Passalacqua

STUDIO LEGALE LENTINI

Via Eraclito, 28
92100 Agrigento
Tel. 0922.606748
cell. 349.6052202
fax 0922.606748
giuslentini@gmail.com

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta FRISINA GIUSEPPA nata a Palma di Montechiaro il 12.01.1949 (c.f. FRSGPP49A42G282O - p. Diaz 0063 P) residente ivi in Corso Odierna 502, delego a rappresentarmi e difendermi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo nel procedimento avente ad oggetto il diniego di concessione edilizia in sanatoria n. 48 del 17 maggio 2017 emesso dal Comune di Palma di Montechiaro e notificatomi il 18/05/2017, l'Avv. Giuseppe Lentini del Foro di Agrigento con studio legale ivi in via Eraclito 28 (c.f. LNTGPP72H29G273J) costituendolo mio procuratore speciale e conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di nominare sostituti.
Dichiaro di eleggere domicilio in Palermo via Generale Domenico Chinnici 14 presso l'Avv. Angelo Incardona dello Studio Rizzuto.
Ricevuta informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, consento la loro utilizzazione e il loro trattamento nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D. Lgs n. 56/2004) dichiarando di aver preso visione dell'informativa affissa nello Studio legale del nominato difensore sin dal momento del mio primo accesso e di aver ricevuto copia della stessa.
Mi impegno a corrispondere gli onorari dovuti al legale nominato giusta applicazione dei compensi previsti dal Tariffario Forense di cui al DM n. 55/2014 per le cause dinanzi al Giudice Amministrativo con applicazione dei valori minimi per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa i cui importi, per fasi, dichiaro di conoscere ed accettare, oltre alle spese esenti occorrenti per il promovimento dell'azione.

Palma di Montechiaro 18.06.2017

Giuseppa Frisina Giuseppa Frisina

È autentica la firma
Avv. Giuseppe Lentini

1210/17 Polizia di Stato

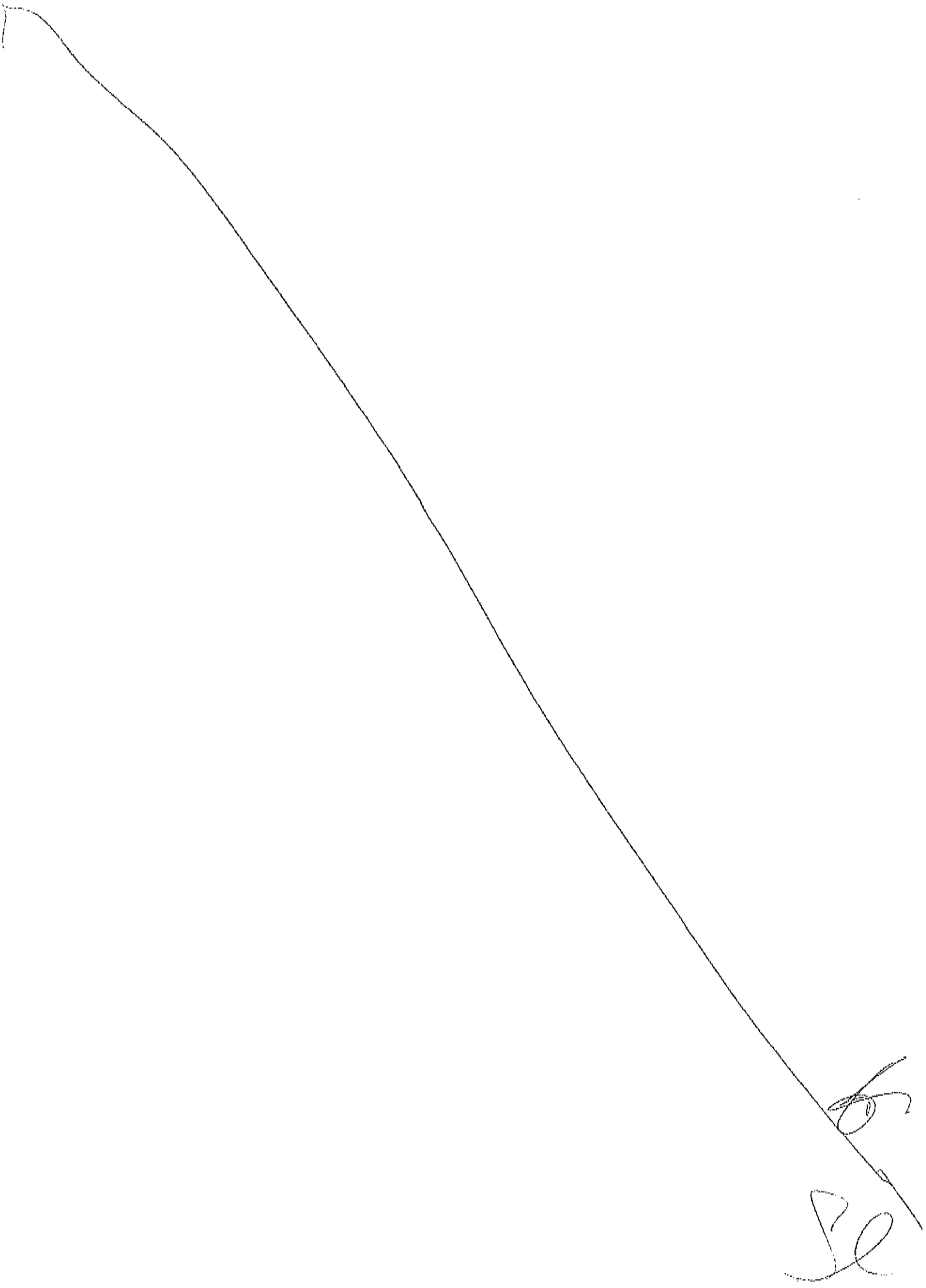
Questura di Polizia di Stato - Squadra Mobile
in Via Fregenaro

Via della Consolata 1 - 10122 Torino

Spett.le Ufficio Immigrazione
Via G. Paisiello, 30
00198 ROMA

7134

11 LUG 2017



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE